

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento, nell'ambito della programmazione delle attività e dei progetti per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, di incarichi ad esperti esterni per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali anche al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30.3.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 – Limitazioni alla stipula di contratti

1. Ai sensi dell'art.32, comma 4, del D.l 1.2.2001, n. 44 i contratti o gli incarichi con esperti esterni possono essere stipulati soltanto per prestazioni ed attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità e/o coincidenza con altri impegni di lavoro e comunque qualora si ritenga opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 3– Requisiti professionali

1. Per ciascuna attività o progetto inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, il Dirigente Scolastico stabilisce i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata che gli esperti esterni devono possedere.

2. Saranno pertanto valutati in relazione alle esigenze:

- a) titolo di studio;
- b) curriculum del candidato con riferimento a:
 - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
 - esperienze metodologico-didattiche;
 - attività di libera professione nel settore;
 - corsi di formazione/aggiornamento;
 - pubblicazioni;
 - competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

3. In conformità a quanto stabilito dall'art.3, comma 76, della L. n.244/2007 che prevede per gli esperti esterni "particolare e comprovata specializzazione universitaria" il requisito minimo richiesto è possesso di laurea magistrale o del titolo equivalente attinente l'oggetto dell'incarico. E' consentito il possesso della laurea triennale solo se integrato da percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta.

4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi professionali o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando l'accertamento dell'esperienza maturata nel settore.

Art. 4 - Individuazione delle professionalità - Avvisi di selezione

1. All'inizio dell'anno scolastico o quando se ne rilevi la necessità il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano dell'Offerta Formativa e dei Progetti del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali devono essere stipulati contratti con esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare sul sito web dell'Istituto.

2. L'avviso deve indicare l'oggetto e la durata della prestazione richiesta, i requisiti professionali richiesti, le modalità e i termini per la presentazione della domanda, i criteri per la valutazione delle domande e la documentazione da produrre.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b. godere dei diritti civili e politici;
- c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 5 – Procedura comparativa

1. Alla valutazione comparativa delle domande pervenute provvede apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.

2. A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze:

- a) voto di laurea magistrale più alto;
- b) età anagrafica più giovane.

3. L'esito della selezione è pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Art. 6 – Esclusioni

1. Ai sensi della circolare n. 8/2008 del Ministero per la Funzione Pubblica non si procede all'utilizzo dalla procedura comparativa e agli obblighi di pubblicità per la scelta dell'esperto per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari.

Art. 7 – Conferimento incarico/stipula del contratto

1. Con il candidato selezionato il Dirigente Scolastico stipula un contratto nel quali sono specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e la durata della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione e le modalità di pagamento;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e le condizioni per il recesso unilaterale di entrambe le parti.

2. il contratto deve altresì prevedere l'obbligo per l'esperto incaricato:

- di svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dall'Istituto;
- di assicurare se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio dell'attività al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti e nelle eventuali manifestazioni conclusive del progetto;
- di documentare l'attività svolta;

- di autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

3. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale coordinata e continuativa disciplinata dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

4. Il contratto stipulato con personale appartenente all'Amministrazione Scolastica costituisce collaborazione plurima ai sensi degli articoli 35 e 57 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2006 – 2008.

Art. 8 – Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. L'Istituto può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.

2. Il Dirigente scolastico determina il corrispettivo per i singoli contratti o incarichi in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli enti erogatori.

3. Di norma il corrispettivo non può essere superiore alla misura del compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente statale per prestazioni aggiuntive. In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto esterno in deroga a quanto previsto dal comma precedente comunque inferiore all'importo orario di € 100,00 (cento).

4. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico. Salvo diversa pattuizione, il compenso è liquidato al termine della prestazione previo accertamento da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso appositi questionari di gradimento, della conformità della prestazione al disciplinare di incarico. L'esito negativo è motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Art. 9 – Autorizzazione dei dipendenti pubblici

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.